

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 16.

Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi stabiliti dalla legislazione statale, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta disposizioni al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto.

2. La presente legge, in particolare, promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall'alto nello svolgimento di qualsiasi attività, tra le quali:

- a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e qualità del lavoro;
- b) interventi volti alla sicurezza nell'ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nell'ambito delle attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) diffusione della cultura della prevenzione dei rischi di infortunio e della sicurezza delle attività che si svolgono in quota;
- d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. L'ambito di applicazione della presente legge riguarda ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile ed in particolare quelle attività che si svolgono nell'ambito dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura, nonché dell'allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o per altre forme di intrattenimento.

2. La presente legge non riguarda i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, nonché le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività relative a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e quelle relative ad ogni altra forma di intrattenimento, fatti salvi i lavori inerenti le strutture provvisorie ad esse funzionali.

Art. 3

(Attività di formazione e informazione)

1. La Regione, nel rispetto del d.lgs. 81/2008, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti, anche con la sottoscrizione di specifici accordi, promuove:

- a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori;
- b) la realizzazione di attività formative rivolte ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua gli *standard* formativi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 1.

3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza, promuove iniziative volte ad estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza, in particolare con campagne di informazione e comunicazione.

Art. 4

(Attività di vigilanza, controllo e prevenzione dei rischi di caduta dall'alto)

1. La Regione, nell'ambito dei compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza attribuite al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, promuove il coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza rispetto ai rischi di caduta dall'alto.

2. La Regione per le finalità di cui alla presente legge, può, altresì, promuovere ulteriori forme di collaborazione per il potenziamento della prevenzione e del controllo del territorio con riferimento alle attività incluse nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO NELLE ATTIVITÀ IN QUOTA SU EDIFICI

Art. 5

(Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e fermo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), riguardanti le coperture o le facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestate di edifici nuovi o esistenti:

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'elaborato tecnico della copertura e delle facciate integra il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo. L'elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio.

3. L'elaborato tecnico della copertura e delle facciate deve essere messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.

Art. 6

(Irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della SCIA)

1. L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico delle coperture e delle facciate di cui all'articolo 5, determina l'irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 17, commi 1 e 3, e dell'articolo 21, commi 1 e 3, della l.r. 1/2004.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7

(Regolamenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, detta prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della stessa.

2. La Giunta regionale indica, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto nelle attività in quota.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel prevenire i rischi di infortunio a seguito di attività che si svolgono in quota.

2. La Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:

- a) sulle azioni adottate e previste dall'articolo 1, comma 2;
- b) sulle attività di formazione e informazione e sulle iniziative rivolte a promuovere la cultura della prevenzione e la tutela della sicurezza;
- c) sul monitoraggio dei comuni che adeguano le proprie disposizioni alle norme regolamentari con riferimento alle modalità adottate dagli stessi.

Art. 9

(Norme di prima applicazione, transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni adeguano le proprie disposizioni a quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari stesse nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso inutilmente tale termine trovano diretta applicazione i regolamenti regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 17 settembre 2013

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Vinti, deliberazione n. 224 del 18 marzo 2013, atto consiliare n. 1176 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", in data 28 marzo 2013;

Proposta di legge:

- di iniziativa del consigliere Rosi, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 15 aprile 2013, atto consiliare n. 1188 (IX Legislatura);
- assegnato per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", in data 15 aprile 2013;

* * *

— effettuato, da parte della III Commissione consiliare permanente, l'esame abbinato degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del regolamento interno del Consiglio regionale, secondo il procedimento ordinario, assumendo quale testo base il testo del disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, recante il seguente titolo: "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto";

— testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 29 luglio 2013, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Buconi, atto consiliare n. 1176-1188/BIS (IX Legislatura);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 settembre 2013, deliberazione n. 268.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella *G.U.* 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo dell'art. 117, come modificato dalle leggi costituzionali 18 ottobre 2001, n. 3 (in *G.U.* 24 ottobre 2001, n. 248) e 20 aprile 2012, n. 1 (in *G.U.* 23 aprile 2012, n. 95), è il seguente:

«117

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

* * *

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nel S.O. al B.U.R. 30 aprile 2008, n. 101), è stato modificato e integrato con: decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (in G.U. 3 giugno 2008, n. 128) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 2 agosto 2008, n. 180), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), legge 7 luglio 2009, n. 88 (in S.O. alla G.U. 14 luglio 2009, n. 161), decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (in S.O. alla G.U. 5 agosto 2009, n. 180), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla G.U. 27 febbraio 2010, n. 48), decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29 dicembre 2010, n. 303), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2011, n. 47), decreto legge 12 maggio 2012, n. 57 (in G.U. 14 maggio 2012, n. 111), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 (in G.U. 13 luglio 2012, n. 162), legge 1 ottobre 2012, n. 177 (in G.U. 18 ottobre 2012, n. 244), decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28 giugno 2013, n. 150), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (in S.O. alla G.U. 22 agosto 2013, n. 196) e decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16 agosto 2013, n. 191).

Nota all'art. 3, comma 1:

- Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 4, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (si vedano le note all'art. 1, comma 1):

«Art. 7.

Comitati regionali di coordinamento

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.».

Note all'art. 5, commi 1 e 2:

— Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note all'art. 1, comma 1.

— La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 25 febbraio 2004, n. 8), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in *B.U.R.* 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. al *B.U.R.* 9 marzo 2005, n. 11), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al *B.U.R.* 28 marzo 2008, n. 15), 21 maggio 2008, n. 8 (in *B.U.R.* 28 maggio 2008, n. 25), 26 giugno 2009, n. 13 (in *B.U.R.* 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 10 dicembre 2009, n. 25 (in *B.U.R.* 16 dicembre 2009, n. 56), 27 gennaio 2010, n. 5 (in S.O. n. 2 al *B.U.R.* 3 febbraio 2010, n. 6), 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 24 febbraio 2010, n. 9), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 21 settembre 2011, n. 41), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al *B.U.R.* 5 aprile 2012, n. 15) e 21 giugno 2013, n. 127 (in S.S. n. 1 al *B.U.R.* 26 giugno 2013, n. 29).

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 24 febbraio 2004, n. 45), è stato modificato e integrato dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 (in S.O. alla *G.U.* 27 dicembre 2004, n. 302), dal decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 (in *G.U.* 27 aprile 2005, n. 96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (in *G.U.* 25 giugno 2005, n. 146), dal decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in *G.U.* 1 luglio 2005, n. 151), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in *G.U.* 22 agosto 2005, n. 194), dal decreto legge 17 agosto 2005, n. 164 (in *G.U.* 18 agosto 2005, n. 191), non convertito in legge (comunicato 18 ottobre 2005, in *G.U.* 18 ottobre 2005, n. 243), dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (in S.O. alla *G.U.* 27 aprile 2006, n. 97), dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla *G.U.* 27 aprile 2006, n. 97), dal decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in *G.U.* 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla *G.U.* 26 febbraio 2007, n. 47), dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (in *G.U.* 9 aprile 2008, n. 84), dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in *G.U.* 9 aprile 2008, n. 84), dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in *G.U.* 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla *G.U.* 27 febbraio 2010, n. 48), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in *G.U.* 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in *G.U.* 12 luglio 2011, n. 160), dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla *G.U.* 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla *G.U.* 6 aprile 2012, n. 82), dalla legge 14 gennaio 2013, n. 7 (in *G.U.* 30 gennaio 2013, n. 25), dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla *G.U.* 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla *G.U.* 20 agosto 2013, n. 194) e dal decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (in *G.U.* 9 agosto 2013, n. 186).

— Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (si vedano le note all'art. 1, comma 1):

«Art. 91.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

Omissis.

b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Omissis.».

Nota all'art. 6:

— Il testo degli artt. 17, commi 1 e 3 e 21, commi 1 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 5, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 17

Procedimento per il permesso di costruire.

1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, è presentata allo Sportello unico SUAPE corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l'attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2 o negli altri ambiti territoriali previsti dalla pianificazione comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b). La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all'articolo 6, comma 7-bis o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

Omissis.

3. Qualora lo Sportello unico SUAPE o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale o accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 152/2006), oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dichiara, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, con apposito atto l'irricevibilità della medesima e consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica qualora ne sussistano le condizioni.

Omissis.

Art. 21

Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico SUAPE la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l'attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, commi 10-bis, 22, 22-bis e 22-quater, nonché gli assenti eventualmente necessari di cui all'articolo 5, comma 5 e la ricevuta della richiesta di parere gli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22-ter e 22-quinquies, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2, o negli altri ambiti territoriali previsti dalla normativa comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b).

Omissis.

3. Lo Sportello unico SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta consegnando copia degli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati. Qualora lo Sportello unico SUAPE accerti l'incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati ne dichiara l'irricevibilità.

Omissis.».

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 17.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69)

1. L'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini)

1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta nell'ambito di un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

2. I tirocini si distinguono in:

a) *curricolari: esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione;*
b) *extracurricolari: esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.*

3. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e contrastare l'uso distorto degli stessi, definisce con proprio atto, nel rispetto delle Linee guida in materia di tirocini adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), i criteri e le modalità per l'attuazione dei tirocini extracurricolari, stabilendo in particolare:

a) *la durata dei tirocini anche in relazione alle specificità del tirocinante;*
b) *le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;*
c) *i requisiti che i soggetti pubblici e privati, promotori e attuatori dei tirocini, devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;*
d) *un sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politiche attive del lavoro.*

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, altresì, i soggetti pubblici e privati promotori e attuatori dei tirocini, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c).”.